



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA**definitiva** nella causa civile n. **7422/2023 R.G.** promossa

da

F. G. S.R.L. (C.F. ...), con sede legale a ... (NA), via ...
... n. ...34, in persona del l.r.p.t e amministratore unico signora ...
(...);

ATTRICE OPPONENTE

contro

H. C. S.P.A. (C.F. ...), con sede a ... (BO) (...);

- CONVENUTA OPPOSTA

*** * * OGGETTO**

Somministrazione

*** * *****CONCLUSIONI**Per l'**attrice**:

«L'avv. ... *precisa come da atto introduttivo e si riporta alla citazione, le contestazioni sono state fatte nel tempo, le fatture sono state a suo tempo contestate e non costituiscono prova della effettiva consumazione, chiede la revoca del d.i. e in subordine l'ammissione della C.T.U. per appurare la corretta funzionalità dei contatori e così la correttezza dei consumi.*».

Si richiamano qui le conclusioni di cui all'atto di citazione:

«*Voglia l'On.le Tribunale di Bologna, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:*

PRELIMINARMENTE

a) *denegare la concessione della provvisoria esecuzione, essendo l'opposizione di pronta soluzione, e, per di più, palesemente fondata su prova scritta;*

IN VIA PRINCIPALE

g) revocare, dichiarare nullo e/o caducare di ogni e qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo n.1773 concesso dal Signor Giudice del Tribunale di Bologna in data 4.4.2023 in danno della F. G. srl per €.13.655,54, oltre agli interessi di mora ed alle spese e competenze di procedura, per le causali di cui alla narrativa, ovvero, a titolo non esaustivo, attesa la mancanza del contratto di fornitura, la mancata dimostrazione del credito azionato, la non debenza degli interessi di mora e, comunque, l'infondatezza della pretesa creditoria temerariamente azionata;

c) in ogni caso e comunque, salvo gravame, dichiarare che la società opponente nulla deve all'opposta per quanto sopra ampiamente argomentato;

d) dichiarare, in ogni caso e comunque, l'inadempimento della società H. C. pa agli obblighi assunti con il rapporto di somministrazione di energia elettrica;

e) condannare la parte soccombente al pagamento delle spese, anche forfettarie, e competenze di giudizio».

Per la **convenuta**:

come da comparsa di risposta:

«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza respinta,

In via preliminare:

- rigettare, per tutte le ragioni esposte in parte motiva, ogni domanda anche preliminare di parte opponente, poiché infondata in fatto ed in diritto;

- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione, ed essendo decorsi i termini previsti dalla legge per l'apposizione della formula esecutiva;

In via principale:

assunte tutte le declaratorie del caso,

- rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto,

- confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e statuizione, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

In ogni caso:

- condannare la controparte, al pagamento in favore di Hera Comm Spa delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e spese legali così come liquidate nel provvedimento opposto».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

2.

La società **F. G. s.r.l.**, avente sede a ... (NA), via ... n. ..., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 4 aprile 2023 n. 1773 (emesso per la somma



